§ 36, secondo comma, depennare le parole: « all'uopo delegato », e sostituirvi: « addetto alla direzione di commissariato ».

6.

Nell'art. 9, al primo comma del § 53, sostituire il seguente:

« La collaudazione delle robe consegnate dai fornitori, per essere introdotte nei magazzini, è pronunciata dalla Commissione indicata nell'art. 6 del R. decreto che precede, in data 8 dicembre 1904, n. 702, modificato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 714 ».

7.

Nell'art. 9, al primo comma del § 54, aggiungere: « che costituiscono l'ufficio controllo ».

Nel secondo comma dello stesso articolo dopo la parola: « delega », aggiungere: « personalmente ».

8.

Nell'art. 9 al § 54 aggiungere il seguente terzo comma:

« Il controllore di nuova destinazione al servizio dei magazzini centrali militari deve, per almeno un trimestre, esaminare le robe sotto la direzione e responsabilità di un altro controllore del magazzino ».

9.

Nell'art. 10, § 57, comma secondo e del § 60, primo comma depennare le parole: « del distretto militare di Roma », e sostituire: « della sezione di commissariato della divisione militare di Roma (17ª) ».

10.

Nell'art. 10, § 57, aggiungere il seguente comma:

« Le robe da spedirsi alla Commissione permanente, secondo quanto è detto nel comma precedente, saranno prelevate personalmente dal controllore, che le ha esaminate, in modo che rappresentino fedelmente tutte le condizioni della partita. Il direttore di commissariato personalmente, od a mezzo dell'ufficiale superiore commissario addetto alla direzione, curerà l'osservanza della presente prescrizione ».

11.

Nell'art. 12, al § 66, aggiungere il seguente terzo comma:

« Le spese di magazzino, indicate nell'art. 11, § 63, lettera *b*), dovranno essere previamente autorizzate dalla direzione di commissariato ».

12.

Nell'art. 15, al primo comma del § 77 sostituire quanto segue:

« I manufatti preparati nei laboratori sono esaminati dagli ufficiali commissari controllori e poi collaudati nel modo stesso nel quale si collaudano le robe consegnate dai fornitori (art. 9) ».

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANO'.
Il ministro del tesoro
MAJORANA.

Il numero 718 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 28 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduta l'istanza del 25 giugno 1906 presentata dalla Cassa nazionale predetta allo scopo di ottenere l'approvazione Sovrana della nuova tariffa per la liquidazione delle rendite vitalizie per gli operai;

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale medesima, in data 15 marzo 1906;

Veduto il R. decreto del 3 febbraio 1901, n. 62, che approva, in via provvisoria, le tariffe (ordinaria e speciale) ora vigenti;

Considerato che, per effetto dell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro, la conversione in rendite vitalizie delle somme versate alla Cassa nazionale di previdenza ai termini dell'articolo stesso non può essere fatta che dopo due anni dal giorno dell'avvenuto infortunio, e che quindi non è più il caso di compilare una tariffa speciale per l'accennata conversione, in sostituzione di quella speciale, approvata col citato R. decreto 3 febbraio 1901, n. 62, e applicabile solo quando la conversione in rendita fosse chiesta entro due anni dal giorno dell'infortunio;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo con i ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, con la quale furono assunti a base per la compilazione della tariffa delle rendite vitalizie per gli operai, il saggio d'interesse del 3.50 per cento e la tavola di mortalità della popolazione italiana dedotta dal numero dei viventi censiti il 10 febbraio 1901 e da quella dei morti osservate durante il quadriennio 1899-1902.

Art. 2.

È abrogata la tariffa speciale della Cassa nazionale di previdenza predetta per la conversione in rendite vitalizie delle indennità ai colpiti da infortunio sul lavoro, approvata con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 62, ed è approvata la tariffa per la liquidazione delle rendite vitalizie per gli operai, deliberata, in sostituzione della tariffa ordinaria vigente, dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale predetta, nell'adunanza del 15 marzo 1906, annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

La tariffa predetta non avrà effetto che per le rendite vitalizie da liquidare posteriormente alla data del presente decreto; così pure le eventuali successive modificazioni di essa avranno effetto per le rendite vitalizie da liquidare posteriormente alla data del R. decreto, col quale le modificazioni stesse saranno approvate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
A. MAJORANA.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Tariffa per la liquidazione delle rendite vitalizie per gli operai

deliberata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di providenza nell'adunanza del 15 marzo 1906

Somme per le quali si corrisponde una rendita annua vitalizia di una lira pagabile in rate trimestrali posticipate, interesse 3,50 per cento, tavola di sopravvivenza della popolazione italiana (1901).

Età — anni-mesi	Somme corrispondenti alla rendita di 1 lira	Età — anni-mesi	Somme corrispondenti alla rendita di 1 lira	Età — anni-mesi	Somme corrispondenti alla rendita di 1 lira	Età — anni-mesi	Somme corrispondenti alla rendita di 1 lira
10	22,587	28	19,691	46	15,145	64	8,747
10. 6	22,516	28. 6	19,596	46. 6	14,987	64. 6	8,565
11	22,445	29	19,501	47	14.839	65	8,382
11. 6	22,367	29. 6	19,402	47. 6	14,668	65. 6	8,200
12	22,288	30	19,302	48	14,506	66	8,017
12. 6	22,205	30. 6	19,199	48. 6	14,342	66. 6	7,835
13	22,122	31	19,096	49	14,178	67	7,653
13. 6	22,036	31. 6	18,989	49. 6	14,011	67. 6	7,471
14	21,949	32	18,881	50	13,844	68	7,289
14. 6	21,863	32. 6	18,769	50. 6	13,675	68. 6	7,112
15	21,776	33	18,657	51	13,505	69	6,934
15. 6	21,689	33. 6	18,541	51. 6	13,334	69. 6	6,763
16	21,602	34	18,425	52	13,162	70	6,591
16. 6	21,516	34. 6	18,306	52. 6	12,990	70. 6	6.427
17	21,429	35	18,186	53	12,818	71	6,262
17. 6	21,347	35. 6	18.063	53. 6	12,639	71. 6	6,103
18	21,265	36	17,939	54	12,460	72	5,944
18. 6	21,185	36. 6	17,812	54. 6	12,276	72. 6	5,793
19	21,105	37	17,685	55	12,092	73	5,642
19. 6	21,031	37. 6	17,555	55. 6	11,905	73. 6	5,494
20	20,956	38	17,425	56	11,718	74	5,345
20. 6	20,884	38. 6	17,293	56. 6	11.530	74. 6	5,201
21	20,811	39	17,161	57	11,341	75	5,057
21. 6	20,741	39. 6	17,027	57. 6	11,152	75. 6	4,917
22	20,671	40	16,892	58	10,962	76	4,777
22. 6	20,598	40. 6	16,755	58. 6	10,774	76. 6	4,660
23	20,525	41	16,617	59	10,585	77	4,553
23. 6	20,449	41. 6	16,477	59. 6	10,398	77. 6	4,460
24	20,372	42	16,337	60	10,210	78	4,377
24. 6	20,293	42. 6	16,193	60. 6	10,026	78. 6	4,289
25	20,213	43	16,049	61	9,841	79	4,202
25. 6	20,130	43. 6	15 902	61. 6	9,659	79. 6	4,108
26	20,047	44	15,755	62	9,476	80	4,014
26. 6	19,960	44. 6	15,604	62. 6	9,293	—	—
27	19,873	45	15,453	63	9,110	—	—
27. 6	19,782	45. 6	15,299	63. 6	8,929	—	—

Il presidente
C. FERRERO DI CAMBIANO.

Il direttore generale
ORAZIO PARETTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 19 luglio 1906, n. 390, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la concessione dei mutui ai privati danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

REGOLAMENTO per la concessione dei mutui ai danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906.

Consorzio degli istituti sovventori.

TITOLO I.

Costituzione del Consorzio — Capitale di esercizio — Durata.

Art. 1.

È costituito un Consorzio autonomo, con sede in Napoli, fra la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino ed il Monte dei Paschi di Siena, per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni ipotecarie ai privati danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, nell'aprile 1906, in conformità alle disposizioni del Titolo III, capo II della legge 19 luglio 1906, n. 390.

Art. 2.

Alla formazione del capitale di esercizio del Consorzio, gli Istituti consorziati concorrono nella misura seguente:

Cassa di risparmio del Banco di Napoli. . . .	L. 5,000,000
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde. .	» 2,000,000
Cassa di risparmio di Torino	» 1,000 000
Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino.	» 1,000,000
Monte dei Paschi di Siena	» 500,000

Per raggiungere i 10,000,000 stabiliti dalla legge, ognuno degli Istituti consorziati, con l'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, può aumentare la quota di capitale da esso assegnata o possono essere ammessi altri Istituti a fare parte del Consorzio, mediante decreto Reale, promosso dal ministro predetto.

Art. 3.

Il versamento del capitale di esercizio del Consorzio sarà effettuato ratealmente dagl'Istituti, in misura proporzionale alla somma da essi rispettivamente assegnata, entro dieci giorni dalla richiesta che ne sarà fatta dall'Amministrazione del Consorzio.

Entro quindici giorni dalla sua costituzione, l'Amministrazione del Consorzio chiederà agl'istituti consorziati un primo versamento complessivo di L. 100,000.

Art. 4.

Le somme versate dagl'istituti e non ancora applicate alle sovvenzioni cui sono destinate, sono depositate in conto corrente fruttifero al Banco di Napoli.

Art. 5.

Le somme riscosse dal Consorzio, a titolo di rimborso di quelle mutuate, sono ripartite fra gl'istituti consorziati in misura proporzionale ai capitali da essi assegnati.

Il tempo in cui devono effettuarsi le ripartizioni è stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Ogni ripartizione sarà deliberata dalla Commissione amministratrice, la quale ne determinerà l'ammontare deducendo dalla somma raccolta quanto può occorrere per i bisogni dell'azienda.

Art. 6.

Compiuta la liquidazione delle sovvenzioni che saranno concesse ai danneggiati o la conseguente liquidazione dei conti della gestione consorziale, il Consorzio s'intenderà sciolto di pieno diritto.

TITOLO II.

Organi del Consorzio.

Art. 7.

Il Consorzio è rappresentato ed amministrato da un Consiglio di amministrazione, da una Commissione amministratrice e dal presidente.

TITOLO III.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione si compone:

del direttore generale del Banco di Napoli, che ne è il presidente:

di un rappresentante del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

di altri nove consiglieri, eletti due dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, due dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, due dalla Cassa di risparmio di Torino, due dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino ed uno dal Monte dei Paschi di Siena.

Il numero dei consiglieri sarà accresciuto di uno, se altri istituti entreranno a far parte del Consorzio e concorreranno alla formazione del capitale sociale per una somma complessivamente non minore di L. 500,000.

Il decreto di ammissione, di cui all'art. 2, stabilirà in quale modo il consigliere aggiunto sarà nominato dagli Istituti suddetti.

Art. 9.

La nomina degli amministratori e le eventuali sostituzioni dei medesimi saranno notificate al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed alla presidenza del Consorzio.

Ogni Istituto può stabilire la periodica sostituzione del consigliere, o dei consiglieri, da esso nominati ed ammetterne od escluderne la rieleggibilità.

Gli Istituti stabiliranno norme in proposito e le comunicheranno al Ministero di agricoltura ed alla presidenza del Consorzio.

Art. 10.

In caso di morte o di cessazione dall'ufficio per qualunque causa

di un consigliere, l'Istituto dal quale il medesimo era stato eletto, deve provvedere alla sostituzione entro un mese dal giorno in cui è avvenuta la vacanza.

Art. 11.

Nella prima adunanza il Consiglio di amministrazione elegge un vice presidente e provvede al servizio di segreteria.

Le elezioni successive hanno luogo nelle adunanze in cui il Consiglio di amministrazione approva i rendiconti annui della gestione del Consorzio.

Il vice-presidente dura in carica: per la prima volta fino all'approvazione del primo rendiconto, e successivamente un anno, e può essere rieletto.

Nel caso di impedimento del presidente e del vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) esercita l'alta direzione e l'alta vigilanza del Consorzio;

b) nomina i membri elettivi della Commissione amministratrice;

c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici esecutivi e contabili del Consorzio;

d) stabilisce le norme per la nomina dei periti e dei legali del Consorzio e per l'assegnazione dei compensi ad essi dovuti;

e) delibera la pianta organica degli impiegati con i relativi stipendi;

f) delibera sulle proposte della Commissione amministratrice relative alle transazioni;

g) stabilisce le norme per la rateale somministrazione del capitale di esercizio da richiedersi agli istituti consorziati;

h) approva il rendiconto annuo della gestione del Consorzio e delibera sul riparto degli utili netti annui;

i) delibera su tutti gli altri affari e su tutte le materie che la Commissione amministratrice sottopone alle sue decisioni.

Il Consiglio di amministrazione può delegare alla Commissione amministratrice l'esercizio di qualche sua attribuzione.

TITOLO IV.

Commissione amministratrice.

Art. 13.

La concessione e l'amministrazione dei mutui ai danneggiati ed in generale l'ordinaria amministrazione dell'azienda consorziale è affidata ad una Commissione amministratrice, della quale fanno parte il presidente del Consorzio, che la presiede, il rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed altri quattro componenti, eletti annualmente nel suo seno dal Consiglio di amministrazione.

I membri elettivi scadono dopo l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà provvedere entro 15 giorni a coprire le eventuali vacanze.

La Commissione amministratrice:

a) adempie tutti gl'incarichi che le sono commessi dal Consiglio di amministrazione;

b) nomina gl'impiegati e prende ogni altro provvedimento che li riguardi, in conformità alla pianta organica ed al regolamento di servizio approvati dal Consiglio di amministrazione;

c) nomina i periti ed i legali per la concessione dei mutui, con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'andamento degli uffici e dei servizi;

e) delibera sulla concessione delle sovvenzioni ai danneggiati e sulle relative cautele;

f) delibera sulle iscrizioni e le cancellazioni ipotecarie;

g) delibera sulle liti e su tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali, relativi alla gestione del Consorzio;

h) delibera sul concorso alle aste nelle espropriazioni contro i mutuatari morosi;

i) delibera sulla vendita degli immobili, eventualmente aggiudicati allo Istituto;

k) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali transazioni;

l) delibera sull'invito da rivolgersi agli Istituti consorziati per la somministrazione rateale del capitale di esercizio;

m) approva lo stato di ripartizione, fra gli Istituti consorziati, dei capitali compresi nelle semestralità riscosso durante l'ammortamento dei mutui;

n) approva lo stato semestrale delle quote dovute dallo Stato;

o) forma il rendiconto annuo della gestione del Consorzio da presentarsi al Consiglio di amministrazione, illustrato da una particolareggiata relazione.

In generale delibera su tutti gli affari che non sono riservati al Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione amministratrice.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, quando occorre, dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire preventivamente il numero e la data delle sue adunanze ordinarie.

Esso si aduna nella prima quindicina di aprile per deliberare sul rendiconto relativo all'esercizio precedente e per procedere alla nomina dei membri elettivi della Commissione amministratrice.

La convocazione straordinaria del Consiglio di amministrazione può essere chiesta con lettera motivata da due consiglieri, o da uno o più degli Istituti consorziati.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie saranno fatte per lettera almeno 10 giorni prima di quello dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli affari da discutere.

L'adunanza è legale quando sia presente almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 15.

Le deliberazioni sono valide quando siano prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Nelle votazioni segrete invece la parità dei voti importa il rigetto della proposta.

Art. 16.

La Commissione amministratrice è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola essa si aduna in seduta ordinaria due volte al mese, ma è in facoltà del presidente di adunarla in via straordinaria quando occorra.

Terminata la concessione delle sovvenzioni ai danneggiati, la Commissione terrà di regola una sola seduta ordinaria mensile.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono fatte di regola per lettera, almeno 5 giorni prima dell'aduanza. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato telegraficamente, almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 17.

Per la legalità dell'adunanza è richiesta la presenza di tre membri, compreso il presidente.

Per le deliberazioni in genere è richiesto che esse riportino non meno di tre voti favorevoli.

Art. 18.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice, non concernenti persone, sono palesi. Ogni consigliere però ha facoltà di chiedere che un determinato affare sia risoluto con votazione segreta.

Ciascun consigliere ha il diritto di fare inserire nel processo verbale dell'adunanza le proprie dichiarazioni.

Le dichiarazioni dei consiglieri, contrari ad una proposta in votazione, debbono sempre essere inserite nel processo verbale dell'adunanza.

Art. 19.

Il Consiglio d'amministrazione può stabilire apposite norme per regolare le adunanze e le votazioni proprie e quelle della Commissione amministratrice.

Art. 20.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice saranno stesi rispettivamente su un registro, tenuto con le norme degli articoli 23 e 25 del Codice di commercio.

Art. 21.

Il processo verbale di ciascuna adunanza, compilato sotto la direzione e vigilanza del presidente e da esso firmato, è approvato nella seduta successiva.

Il Consiglio di amministrazione può delegare alla Commissione amministratrice l'approvazione dei processi verbali delle sue adunanze.

Art. 22.

Entro tre giorni dalle rispettive adunanze i processi verbali del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice sono trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per i fini della vigilanza governativa; le relative deliberazioni diverranno esecutive soltanto dopo trascorso il termine di cui all'articolo 37 di questo regolamento.

Art. 23.

Gli uffici di presidente e di amministratore del Consorzio sono gratuiti; però agli amministratori che non risiedono in Napoli è rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe per l'andata ed il ritorno, e corrisposta un'indennità giornaliera di L. 15, compresi i giorni per il viaggio di andata e ritorno.

TITOLO VI.

Presidente.

Art. 24.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice ha il titolo di presidente del Consorzio.

Esso rappresenta il Consorzio in giudizio e nei rapporti col Governo, con le autorità, con gli istituti consorziali e con i terzi;

convoca e dirige le adunanze del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice, e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni;

istruisce tutti gli affari che debbono essere sottoposti alle deliberazioni della Commissione amministratrice;

interviene nella stipulazione dei contratti, o vi si fa rappresentare da un componente della Commissione amministratrice;

in caso di urgenza prende i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso del Consorzio nelle aste dei beni, espropriati ai mutuatari morosi, salvo a riferire alla Commissione amministratrice;

invigila l'adempimento degli obblighi contrattuali, assunti dai sovvenuti o ad essi imposti dalla legge e dai regolamenti;

dirige la formazione del rendiconto annuo e ne prepara la relazione illustrativa;

ordina, quando occorra, revisioni straordinarie di perizie ed ispezioni tecniche sui lavori che si eseguono con l'importo delle sovvenzioni concesse ai danneggiati.

TITOLO VII.

Uffici e impiegati del Consorzio — Contabilità — Cassa.

Art. 25.

L'ordinamento ed il funzionamento degli uffici del Consorzio saranno disciplinati con regolamento di servizio, preparato dalla Commissione amministratrice ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Il Consorzio assumerà in servizio il numero di impiegati necessario per il disbrigo degli affari e la tenuta della contabilità in conformità della pianta organica.

Art. 27.

La sede del Consorzio con i relativi uffici può essere stabilita nei locali del Banco di Napoli ed il servizio contabile e di amministrazione può essere affidato al Banco stesso, in conformità ad accordi che possono intervenire fra le due Amministrazioni.

La relativa convenzione nei riguardi del Consorzio deve essere approvata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 28.

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato al Banco di Napoli, con le norme che saranno concordate fra le rispettive amministrazioni.

I titoli, di cui eventualmente il Consorzio può essere possessore o depositario, sono affidati in custodia al Banco di Napoli.

La contabilità del Consorzio è tenuta col sistema della partita doppia. Il giornale sarà tenuto con le norme stabilite dagli articoli 21 a 23 del Codice di commercio.

TITOLO VIII.

Fondo di riserva.

Art. 29.

Il fondo di riserva può essere impiegato soltanto in titoli emessi o garantiti dallo Stato od in cartelle fondiarie.

Art. 30.

Quando gli utili dell'esercizio non bastino a coprire le spese di amministrazione di ogni natura, la differenza si preleva dal fondo di riserva. Quando il fondo di riserva sia esaurito, la differenza è a carico degli Istituti sovventori, in misura proporzionale al capitale da essi assegnato.

TITOLO IX.

Rendiconti e situazione.

Art. 31.

Nel mese di febbraio viene compilato il rendiconto annuo della gestione del Consorzio, che, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione amministratrice, è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

Il rendiconto deve dimostrare la esatta situazione delle attività e delle passività dell'azienda.

La relazione illustrativa deve prospettare ed apprezzare l'andamento dell'azienda durante l'esercizio e dare ragione dei mutui concessi, dell'andamento delle opere a cui sono destinati e dei risultati che si ottengono in rapporto ai fini della legge.

Una copia autentica del rendiconto approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 10 giorni dall'approvazione.

Art. 32.

Il Consorzio fa compilare le situazioni semestrali su modello che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commer-

cio, sentito il Consiglio d'amministrazione o, per sua delegazione, la Commissione amministratrice.

Art. 33.

Le situazioni semestrali, sottoscritte dal presidente e dal ragioniere, sono trasmesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro il 15 gennaio e il 15 luglio.

TITOLO X.

Vigilanza governativa.

Art. 34.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio esercita la vigilanza sulla gestione del Consorzio, mediante l'esame delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice, l'esame delle situazioni semestrali e dei rendiconti annui e mediante ispezioni che in ogni tempo esso ha facoltà di fare eseguire dai propri funzionari sulla gestione del Consorzio.

Art. 35.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di sospendere, entro cinque giorni dal ricevimento del relativo verbale, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministratrice, che esso creda contrarie alle prescrizioni vigenti.

Qualora l'amministrazione non replichi o non presenti le sue deduzioni entro dieci giorni, o insista sulla deliberazione presa, il Ministero può secondo i casi, o revocare la sospensione, ovvero annullare le deliberazioni sospese.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può inoltre in qualunque tempo annullare le deliberazioni illegali, salvi i diritti dei terzi.

Art. 36.

Quando sia disposta una ispezione debbono essere esibiti allo ispettore incaricato i libri, i registri, i contratti e gli atti di ogni natura, di cui egli faccia richiesta e debbono essergli forniti tutti gli schiarimenti e le notizie che possono occorrergli.

La ricognizione dei contratti da parte dell' ispettore è obbligatoria.

Il Ministero, a mezzo delle ispezioni ordinarie, e mediante ispezioni straordinarie, ha facoltà di fare verificare presso il Consorzio gli stati relativi al contributo governativo e le liquidazioni di perdite eventuali comunicate dal Consorzio.

All'ispezione assiste il presidente del Consorzio o un membro della Commissione amministratrice da esso delegato.

I risultati della ispezione sono trascritti in un processo verbale in doppio originale sottoscritto dall'ispettore e dal presidente o dall'amministratore delegato.

Una copia del verbale d'ispezione rimane presso il Consorzio e l'altra è trasmessa entro cinque giorni al Ministero, per cura dell'ispettore, il quale l'accompagna con una sua relazione.

Art. 37.

I regolamenti di ogni natura, la pianta organica, le normali, le istruzioni concernenti il servizio, le perizie, le istruzioni legali e simili, debbono essere comunicati al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, anche quando non sia prescritta la sua approvazione.

Concessione dei mutui.

TITOLO XI.

Domande di sovvenzioni e loro istruttoria.

Art. 38.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, i prefetti delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno pubblicheranno nei Comuni, indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge, un manifesto per invitare i proprietari dei fabbricati e dei terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, i quali intendano fruire dei benefizi concessi da detta legge, a presentare, nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le domande per ottenere le sovvenzioni necessarie per riparare o ricostruire i fabbricati, o per rimettere i terreni nel pristino stato di coltura.

Nel manifesto deve espressamente dichiararsi che le domande debbono essere presentate nei modi e con la documentazione, stabiliti nel presente regolamento; e deve farsi menzione dell'obbligo che incombe ai richiedenti, ai termini dell'art. 50 della legge, di notificare la loro domanda ai creditori ipotecari, iscritti sul fondo danneggiato o distrutto.

Art. 39.

Le domande sono presentate al Consorzio degl'istituti sovventori, su modello stampato e preparato dal Consorzio e fornito gratuitamente agl'interessati a mezzo dei sindaci dei rispettivi Comuni.

Il modello di domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità, domicilio, residenza, stato di famiglia del danneggiato;

b) condizioni personali: se proprietario, esercente professione, arte o mestiere, usufruttuario, usuario, o creditore ipotecario;

c) Comune, contrada, via in cui si trova o si trovava il fabbricato; o il Comune e la contrada in cui si trova il fondo;

d) estensione e confini attuali del terreno;

e) se il terreno sia tutto o in parte coltivato direttamente dal proprietario, o sia dato invece tutto o in parte in affitto od a mezzadria;

f) reddito netto annuale del terreno danneggiato;

g) ammontare della sovvenzione che si domanda;

h) un cenno sommario delle notizie contenute nei documenti, di cui la domanda è corredata.

Art. 40.

Il richiedente deve provare che la sua condizione economica non gli permetta di provvedere alle spese occorrenti per la esecuzione dei lavori, a cui è destinato l'ammontare della sovvenzione.

A tale uopo deve allegare alla domanda un atto di notorietà, ricevuto dal pretore del mandamento, nel cui territorio sono situati i beni danneggiati, ed un certificato dell'agenzia delle imposte, nel quale sia indicato per i beni urbani, rustici e per i redditi di ricchezza mobile, eventualmente descritti, anche l'importo delle relative imposte e sovrimposte.

Art. 41.

Le domande di sovvenzione debbono inoltre essere corredate dai seguenti documenti:

a) *Per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati:*

1° descrizione sommaria dello stabile distrutto o danneggiato o destinazione, cioè, se ad uso di abitazione, di bottega o di opificio, per uso proprio o di terzi;

2° perizia sommaria dei danni, descrizione sommaria e tipo dei lavori di ricostruzione o di riparazione da eseguirsi e indicazione della spesa relativa;

3° certificato catastale storico e certificato delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni ed in genere tutti i documenti che sono necessari per provare i diritti del richiedente sul fondo;

4° atto di notificazione della domanda ai creditori ipotecari iscritti da eseguirsi a mezzo di un ufficiale giudiziario.

b) *Per ripristinare lo stato colturale dei terreni:*

1° descrizione sommaria del fondo danneggiato, dalla quale risulti la speciale coltura cui è destinato il fondo;

2° perizia sommaria sullo stato colturale del fondo antece-

dente alla eruzione, circa la natura ed entità dei danni, la qualità e spessore del materiale caduto, l'influenza di tale materiale sulla specie di coltura, i lavori necessari per ripristinare, in quanto sia possibile, lo stato colturale, la spesa ed il tempo che occorrono per eseguirli, infine il valore che acquisterà il fondo dopo compiuti i lavori progettati;

3° certificato catastale storico e certificato delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni ed in genere tutti i documenti che sono necessari per provare i diritti del richiedente sul fondo;

4° atto di notificazione della dimanda ai creditori ipotecari iscritti, quando ne sia il caso, da eseguirsi a mezzo di un ufficiale giudiziario.

Art. 42.

Qualora entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento il proprietario danneggiato non abbia prodotto la domanda, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, che intenda valersi del diritto riconosciutogli dall'ultimo paragrafo dell'art. 50 della legge, deve notificare entro il successivo mese per mezzo di un ufficiale giudiziario, tale suo intendimento al proprietario, con diffida di dichiarare se persista nella sua astensione.

La notificazione deve essere fatta anche agli altri creditori iscritti, agli usufruttuari ed usuari secondo i casi, nonchè al Consorzio degli istituti sovventori.

Decorso il termine stabilito dall'art. 38 del presente regolamento senza opposizioni da parte del proprietario, e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, l'atto della notificazione predetta tiene luogo della domanda ed il richiedente deve presentare, entro un mese dallo spirare del termine anzidetto i documenti prescritti, conformandosi interamente anche alle disposizioni degli articoli precedenti circa la dimostrazione della sua condizione economica.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, essi potranno esercitare in comune il diritto, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 43.

Per essere ammessi alla gratuità degli atti, agli effetti dell'articolo 51 della legge, i danneggiati debbono produrre un certificato in carta libera del sindaco del relativo Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'adempimento delle formalità relativo alle concessioni delle sovvenzioni a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.

Eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto è destinato, deve essere apposta in ciascun atto dall'ufficio pubblico dal quale è rilasciato.

Art. 44.

Le eventuali opposizioni dei creditori iscritti, di cui all'art. 50 della legge, debbono essere notificate al Consorzio entro dieci giorni dalla notificazione della domanda di sovvenzione. L'opposizione deve essere notificata anche al danneggiato che ha presentato la domanda di sovvenzione.

La notificazione delle opposizioni deve farsi a mezzo di un ufficiale giudiziario.

Sulle opposizioni decide inappellabilmente una Commissione, avente sede in Napoli e composta di un consigliere della Corte di cassazione di Napoli, presidente, dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile e dell'ispettore capo compartimentale del catasto.

Il consigliere della Corte di cassazione sarà designato dal primo presidente della Corte di cassazione di Napoli.

Art. 45.

Il Consorzio ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, i chiarimenti e gli atti che possono occorrergli per raggiungere le dimostrazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 46.

Il Consorzio, per mezzo dei suoi organi competenti, sottopone le domande di sovvenzione per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati ad un esame legale e tecnico e, ove occorra, dispone che un perito di sua fiducia visiti l'immobile.

Art. 47.

Per rendere più sicura l'istruzione delle domande di sovvenzione per ripristinare la cultura dei terreni, il Consorzio deve istituire un Comitato tecnico consultivo composto di tre membri.

Art. 48.

Quando se ne riconosca la necessità, è eseguita una perizia da un perito di fiducia del Consorzio per l'identificazione del fondo e dello stato colturale di esso anteriormente all'eruzione, per la determinazione dei danni e dei lavori che debbono essere eseguiti, della spesa necessaria e del valore che acquisterà il fondo dopo compiuti i lavori, e del tempo entro il quale il fondo sarà ridotto in uno stato normale di coltura.

Il Comitato tecnico può disporre, prima di dare le sue conclusioni, che uno dei suoi membri si rechi a visitare il fondo danneggiato.

Su questi elementi il Comitato tecnico consultivo, emette il suo giudizio e presenta le sue proposte.

Art. 49.

Le domande di sovvenzione, appena siano istruite, si presentano al competente organo deliberativo del Consorzio, insieme con i documenti, le perizie, il voto scritto dell'ufficio legale, e la relazione del Comitato tecnico.

TITOLO XII.

Stipulazione dei contratti di sovvenzione e di mutuo

Art. 50.

In conformità alle deliberazioni dell'organo competente del Consorzio e delle condizioni da esso stabilite, l'interessato è ammesso a stipulare il contratto di sovvenzione, il quale deve contenere le clausole relative al tempo in cui la sovvenzione avrà la forma del conto corrente e quelle relative all'ammortamento del mutuo.

Il Consorzio comunica all'interessato nel termine di 10 giorni la deliberazione presa, anche agli effetti dell'art. 48 della legge.

Art. 51.

Nel contratto debbono essere indicati:

l'ammontare massimo della sovvenzione, il piano delle opere e dei lavori da eseguire, il termine massimo in cui debbono essere compiuti, il modo in cui saranno accordate le somministrazioni rateali e le cautele da seguire per ottenere che le somme somministrate siano impiegate nei lavori a cui sono destinate;

la durata del conto corrente ed il giorno in cui se ne effettuerà la chiusura, con l'obbligo nel sovvenuto di sottostare allo ammortamento del mutuo in non più di 20 anni per le sovvenzioni su fabbricati, ed in non più di 25 anni per quelle su terreni, per la somma che sarà accertata al momento della chiusura del conto corrente e per l'importo delle semestralità che sarà nello stesso tempo determinato;

l'obbligo di prestarsi senza indugio ed a richiesta del Consorzio alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine per la restituzione della sovvenzione;

l'obbligo di pagare al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno l'importo della semestralità che sarà determinata dal Consorzio alla chiusura del conto corrente.

Art. 52.

Nel contratto di conto corrente, di cui ai due articoli precedenti, è stipulata la condizione risolutiva, per modo che il Consorzio, anche indipendentemente dal procedimento esecutivo del-

l'esattore, può chiedere lo scioglimento del contratto per la inosservanza di patti essenziali da parte del debitore.

Vi deve essere pure stipulata la rinunzia per parte del debitore, e fino alla estinzione del debito, alla divisione d'esso in caso di successione.

In forza di tale contratto è iscritta l'ipoteca a favore del Consorzio per tutto l'ammontare della sovvenzione consentita, per gli interessi di mora e le eventuali spese giudiziali.

Art. 53.

Compiuta la somministrazione delle rate e chiuso il conto corrente, il Consorzio invita il sovvenuto a stipulare il contratto definitivo di mutuo ad ammortamento.

Nel contratto è indicato l'ammontare del mutuo e l'importo delle quote semestrali, dovute dal mutuatario per la estinzione del mutuo e di quelle a carico dello Stato. Al contratto di mutuo sono allegate le tabelle di ammortamento, calcolate per 100 lire di capitale mutuato.

Art. 54.

A richiesta del Consorzio e sulla presentazione della copia del contratto definitivo di mutuo il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni già prese, deve annotare la stipulazione del contratto suddetto con l'indicazione della data del contratto stesso e dell'ammontare del mutuo; e sulla nota della primitiva iscrizione deve dichiarare di aver eseguito la suddetta iscrizione marginale.

Art. 55.

In casi eccezionali e quando, a giudizio del Consorzio, ricorrano giusti motivi, può essere autorizzata la ricostruzione della casa distrutta su altra area, purchè il richiedente dimostri di aver ottenuto il consenso di chiunque possa vantare diritti sulla casa distrutta.

Quando la ricostruzione su altra area sia prescritta dall'autorità competente per ragioni di sicurezza o di igiene o per esecuzione di piani regolatori, il danneggiato deve notificare il provvedimento a chiunque possa vantare diritti sulla casa distrutta, quando non possa provare di averne ottenuto il consenso. La notificazione è fatta a mezzo di un ufficiale giudiziario e la domanda di sovvenzione può aver corso se entro venti giorni dalla notifica non siano prodotte opposizioni.

Le eventuali opposizioni debbono essere notificate, nel termine suddetto, per mezzo di un ufficiale giudiziario al danneggiato ed al Consorzio.

Finchè le opposizioni non siano risolute o rimosse, la domanda del danneggiato può essere istruita; ma la concessione della sovvenzione, se deliberata, rimane sospesa.

Art. 56.

Non sono concesse sovvenzioni su terreni, i cui danni si limitino alla sola perdita del prodotto di un anno o che siano stati riparati con fondi della beneficenza.

Non sono neppure concesse sovvenzioni su terreni, i quali non possono essere ricondotti ad uno stato colturale che ne elevi il valore almeno al doppio della somma che dovrebbe esservi impiegata.

Art. 57.

Nella concessione delle sovvenzioni, si dà la preferenza a quelle per somme minori.

TITOLO XIII.

Somministrazione delle sovvenzioni ed accertamento di lavori eseguiti.

Art. 58.

Le somministrazioni rateali dell'ammontare delle sovvenzioni sono fatte, di regola, nella misura non superiore ad un decimo. Tale misura può essere aumentata fino a due decimi, quando il Consorzio lo creda opportuno.

Il primo prelevamento può essere fatto allo scoperto dal sovvenuto, gli altri a misura che l'ammontare dei prelevamenti antecedenti sia stato impiegato nei lavori da eseguire nel fondo ipotecato.

Ogni domanda di prelevamento, dopo il primo, deve essere presentata al Consorzio degli istituti sovventori, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso sovvenuto, nella quale siano specificati i lavori eseguiti.

Il Consorzio ha facoltà di accertare in ogni caso, con periti di sua fiducia e con altri mezzi propri, il fondamento della domanda del sovvenuto e la verità della sua dichiarazione.

Art. 59.

L'ultima rata è prelevata dopo l'accertamento finale od in base alla liquidazione dei lavori eseguiti, da farsi a cura del Consorzio. La liquidazione, quando non sia eseguita a cura del Comitato tecnico, deve da questo essere riveduta.

Se l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore alla somma concessa, la partita del conto corrente a debito del sovvenuto è chiusa in base alla somma effettivamente impiegata.

Art. 60.

Qualora i lavori per ripristinare lo stato colturale dei terreni non procedano in conformità ai piani approvati ed alle condizioni stabilite con pregiudizio degli interessi del Consorzio, questo, previa diffida, promuove la risoluzione del contratto ed il ricupero delle somme già somministrate. In questo caso lo Stato rimane sciolto dall'obbligo del contributo e devono essere recuperate, a cura del Consorzio, che le restituirà allo Stato, anche le somme da questo pagate a titolo d'interessi. Tale condizione deve essere oggetto di espressa clausola contrattuale nella stipulazione dei contratti di sovvenzione. La restituzione degli interessi pagati dallo Stato è fatta dal Consorzio, dopo di essersi rimborsato del suo credito per capitale, interessi e spese,

Art. 61.

Le spese per lo studio legale tecnico delle domande di sovvenzione, e quelle per le eventuali ispezioni dei lavori sono conteggiate ed aggiunte all'ammontare della sovvenzione, a meno che il sovvenuto non le paghi direttamente, di volta in volta.

Il Consorzio stabilisce una tariffa proporzionale, a titolo di abbonamento, delle spese suddette, la quale è approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO XIV.

Riscossione delle semestralità e provvedimenti contro i mutuatari morosi.

Art. 62.

L'esattore del Comune dove sono situati gli immobili deve provvedere, entro venti giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta regolarmente documentata da parte del Consorzio, contro il mutuatario moroso alla riscossione forzata del credito in capitali, interessi e spese, in conformità alle norme stabilite nel titolo III della legge per la riscossione delle imposte e nel titolo III del relativo regolamento.

Art. 63.

La richiesta del Consorzio deve contenere l'estratto del conto del mutuo, dal quale deve risultare: il nome del debitore, la data, la durata e l'ammontare del mutuo; l'indicazione dell'immobile ipotecato; la somma della rata dovuta, nonchè la scadenza e l'importo degli interessi maturati e maturandi su tale somma. Il detto estratto contabile, firmato da un rappresentante del Consorzio e munito del bollo di ufficio, costituisce, per l'esattore incaricato, titolo esecutivo contro il debitore.

Al prefetto della Provincia da cui dipende l'esattore sarà spedito l'elenco nominativo degli estratti contabili trasmessi per le esecuzioni contro i morosi.

Art. 64.

Per il pignoramento e per la esecuzione dei mobili e degli altri immobili del debitore, esistenti fuori del Comune, nel quale trovasi l'immobile ipotecato, si procede dall'esattore competente, dietro richiesta dell'esattore incaricato dal Consorzio, con l'osservanza delle regole che disciplinano i procedimenti per delegazioni, come se l'incaricato del Consorzio fosse l'esattore creditore.

I nomi dei mutuatari non trovati, le somme e le scadenze dei rispettivi debiti sono pubblicati nell'albo del Comune ove sono gli immobili ipotecati, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

Art. 65

Le somme riscosse dall'esattore incaricato debbono essere versate direttamente al Consorzio, entro dieci giorni da quello della riscossione. In caso d'inadempimento, l'esattore ritardatario soggiace alla multa di mora del 4 per cento sulla somma non versata, senza pregiudizio dell'azione penale.

La multa di mora si devolve a favore del Consorzio.

Art. 66.

Spettano al Consorzio le attribuzioni dell'Intendenza di finanza, per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione contro i debitori morosi.

TITOLO XV.

Contributo dello Stato.

Art. 67.

Il Consorzio degli Istituti sovventori comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a misura che vengono stipulati, i contratti di sovvenzione a conto corrente ed i contratti definitivi di mutuo ad ammortamento.

La comunicazione è fatta su modulo, approvato dal Ministero predetto.

Art. 68.

Il Consorzio deve pure comunicare al Ministero, con modulo da questo approvato, tutti i prelevamenti ed i rimborsi fatti dai sovvenuti, ai quali è stata concessa la sovvenzione ed aperto il conto creato.

Art. 69.

Nella contabilità del Consorzio le semestralità di ammortamento sono scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella a carico dello Stato, e le relative quote sono suddivise per capitale ed interesse.

Le tabelle di scomposizione delle semestralità sono approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 70.

Entro i mesi di giugno e di dicembre il Consorzio trasmette al Ministero, con modulo da questo approvato, l'elenco delle partite di conto corrente accese, con le indicazioni dei relativi interessi, decorsi nel semestre, e quello dei mutui ad ammortamento, con le indicazioni delle relative quote di semestralità dovute dallo Stato.

Riconosciuta la regolarità degli stati prodotti dal Consorzio, il Ministero emette il mandato di pagamento.

Art. 71.

I mutuatari hanno facoltà di liberarsi interamente o in parte del loro debito [illegible] prima della scadenza del contratto di mutuo.

Non sono però ammesse restituzioni anticipate per somme minori del 20 per cento della parte del capitale mutuato, posta a carico del mutuatario.

Le restituzioni anticipate, parziali o totali, non recano alcuna variazione alla tabella di ammortamento della parte a carico dello Stato. Ma nel caso di restituzione totale del capitale dovuto dal mutuatario, rimane in facoltà del Ministero d'agricoltura, industria e commercio di restituire anche la quota di capitale a carico dello Stato che ancora sia da pagare, purchè vi siano avanzi sufficienti sugli stanziamenti, di cui agli articoli 41 e 42 della legge.

Art. 72.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rimborsare anche anticipatamente al Consorzio l'importo delle eventuali perdite accertate, quando vi siano avanzi sufficienti sugli stanziamenti, di cui agli articoli 41 e 43 della legge.

Art. 73.

Il Consorzio deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, sul quale si annotano cronologicamente tutti gli aggravi, come spese, interessi di mora od altro; e gli sgravi come acconti ricevuti, ricuperi per cause diverse od altro. L'estratto di tale conto deve essere comunicato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio a periodi di tempo e nel modo che saranno dal Ministero stesso stabiliti. Il Consorzio è tenuto a far conoscere al Ministero suddetto le eventuali perdite, a misura che vengono accertate.

Art. 74.

Nel caso di espropriazione contro i mutuatari, il Consorzio, quando il valore del fondo ipotecato risulti sufficiente a coprire il credito, è tenuto a concorrere all'asta fino alla concorrenza del suo credito per capitale ed accessori verso il mutuatario; e qualunque sia il prezzo di aggiudicazione, nessuna perdita può essere liquidata a carico dello Stato.

Quando il Consorzio dubiti che il fondo copra sufficientemente il credito contro il mutuatario, sarà disposta una perizia con le norme che saranno concordate col Ministero di agricoltura, industria e commercio per determinare il valore ricavabile dal fondo, il quale valore rappresenterà la somma fino a cui potrà spingersi l'eventuale concorso del Consorzio all'asta. Tale somma, anche se il prezzo di aggiudicazione risulti minore, sarà portata in diminuzione di quella dovuta dal mutuatario agli effetti dell'accertamento delle eventuali perdite; ma se il prezzo di aggiudicazione superi il valore peritale del fondo, l'accertamento della eventuale perdita sarà fatto, applicando tale prezzo a diminuzione del debito del mutuatario.

Art. 75.

Agli effetti dell'accertamento delle perdite il Consorzio è tenuto ad espropriare gli altri beni, eventualmente posseduti dal debitore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

F. COCCO-ORTU.

Il numero D (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento segreto in data 14 aprile 1893 ed aperto il 15 dello stesso mese dal notaio Filippo Rossi di Strambino, con cui il sig. Gabriele Sado istituì una borsa di studio in favore di studenti che siano nati e domiciliati in Strambino e che frequentino i corsi del R. liceo e dell'Istituto e della Scuola superiore militare, destinando a tale scopo il reddito di una cartella di rendita del Debito pubblico italiano di L. 720 annue da intestarsi in nome proprio nonchè in nome del sacerdote prof. Domenico Villa;

Visto lo schema di statuto del detto lascito approvato con deliberazione 31 dicembre 1904 e modificato con successiva deliberazione 21 luglio 1906 dalla Commissione amministrativa del lascito stesso;

Vista la domanda con cui il sindaco di Strambino, nella sua qualità di presidente della Commissione amministrativa, chiede che il lascito Sado-Villa sia eretto in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto organico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito Sado-Villa è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

COMUNE DI STRAMBINO

STATUTO ORGANICO *della fondazione Sado Gabriele e Villa prof. Domenico.*

Art. 1.

È istituita in Strambino una fondazione scolastica col titolo: « Fondazione Sado Gabriele e Villa Domenico ».

Art. 2.

Scopo della fondazione è di fornire i mezzi ad un giovane studente nato e domiciliato in Strambino, di compiere gli studi in un liceo od istituto tecnico governativo, nella scuola superiore militare mediante la somministrazione di un annuo assegno, ed in progresso di tempo, quando l'incremento del patrimonio iniziale lo permetterà anche ad un giovane studente, parimente nato e domiciliato in Strambino, per il corso ginnasiale o tecnico inferiore o popolare d'agricoltura sempre in una scuola governativa.

Art. 3.

Fra i concorrenti alla prima Borsa dovranno sempre essere preferiti i giovani che abbiano vincoli di parentela entro il 12° grado col fondatore Sado, sia per linea paterna che materna, quando anche non nati e domiciliati in Strambino.

Art. 4.

Il patrimonio della fondazione è costituito da un certificato nominativo del Debito pubblico del Regno d'Italia della rendita di lire settecentoventi (L. 720) intestato a Sado Gabriele e Villa sacerdote prof. Domenico, non che dalle altre eventuali oblazioni di benefiche persone e dalle disponibilità che per qualsiasi motivo non saranno impiegate negli assegni detti.

Art. 5.

L'Amministrazione dell'ente sarà affidata al sindaco di Strambino che ne avrà la presidenza, al parroco locale, al pretore ed ai due maggiori proprietari di beni stabili in territorio di Strambino in ragione del tributo fondiario pagato allo Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione è convocata con biglietto a domicilio dal sindaco presidente ad ogni occorrenza e sull'istanza di tre amministratori in particolari contingenze.

Art. 7.

Essa delibera a maggioranza di voti, ma niuna deliberazione è valida se non siano almeno tre i membri intervenuti o votanti.

Art. 8.

La surroga dei membri proprietari sarà dalla Giunta comunale partecipata all'Amministrazione quando risultino modificate le condizioni censuarie ed avrà effetto alla scadenza dell'anno scolastico in corso.

Art. 9.

A cura della Commissione amministrativa e dello stesso ufficio comunale di Strambino sarà data pubblica e generale notizia anno per anno, un mese almeno prima dell'iscrizione alle scuole della disponibilità o meno delle borse di studio.

Gli aspiranti dovranno presentare, entro il termine che dovrà esser fissato dalla Commissione, la relativa domanda in carta regolare, provare la loro qualità di studente e la loro scuola, presentare l'atto di nascita e domicilio in Strambino e tutti i documenti di loro interesse per dimostrare in modo speciale il loro grado di parentela sia in linea di paternità che di maternità al 12° grado inclusivo col defunto benefico testatore.

Art. 10.

Per il conferimento dell'assegno si osserveranno le seguenti condizioni:

a) In ordine agli studi da intraprendersi sarà preferito lo studente liceale ed in mancanza quello d'istituto tecnico ed in difetto d'entrambi quello della scuola superiore militare.

b) Avranno però diritto al conferimento, qualunque sia l'ordine degli studi intrapreso, i parenti del fondatore fino al 12° grado e fra questi il più prossimo in grado, e a parità di grado e di merito il meno abbiente.

c) Fra gli estranei sarà preferito a parità di meriti scolastici quello appartenente a famiglia meno abbiente.

Art. 11.

L'assegno cesserà di diritto, qualunque sia il titolo per cui l'abbia ottenuto, allo studente che non supererà gli esami sia nella prima che nella seconda sezione, salvo i casi di forza maggiore, constatati e valutati dalla Commissione.

Sarà in facoltà della Commissione di sospendere l'assegno al giovane studente, non oltre tre mesi, per provata e notoria cattiva condotta ed in caso di persistenza in questa, di privarlo completamente.

Dovrà il giovane giustificare alla Commissione i motivi per cui non abbia superato gli esami nella prima sezione e presentare ogni tre mesi un certificato di studio e di buona condotta.

Art. 12.

Le stesse norme e graduazioni, eccetto quelle riferentisi alla preferenza da accordarsi ai parenti del fondatore, dovranno osservarsi quando i maggiori redditi permetteranno di sussidiare uno studente di ginnasio e di scuola tecnica o di scuola pratica di agricoltura.

Art. 13.

La gestione finanziaria sarà tenuta dalla Commissione amministrativa, la quale, alla chiusura di ogni esercizio, sottoporrà all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico i conti relativi.

Art. 14.

Occorrendo variazioni al presente statuto, dovranno essere deliberate dalla Commissione amministratrice secondo le norme dell'art. 7 ed approvate dall'autorità scolastica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

***Il numero V** (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1904, n. CXXXIV (parte supplementare), col quale si stabilivano le sezioni elettorali per il collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Lumezzane Pieve una sezione operaia autonoma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita nel comune di Lumezzane Pieve, il quale fa ora parte della sezione di Gardone Val Trompia del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia, una sezione operaia autonoma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 gennaio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Rovigo.*

SIRE!

Il Consiglio provinciale di Rovigo, diviso in due parti quasi eguali di forze, funzionò, dopo le elezioni del 1905, con una Deputazione scelta interamente fra la maggioranza. Senonchè, per dissidi insorti in causa di interessi locali, e specialmente dell'imposizione del pedaggio sul nuovo ponte del Po in comune di Corbola, anche la debole maggioranza si disgregò. Nella seduta del 14 dicembre, in occasione della discussione del bilancio, la Deputazione ebbe un voto di sfiducia, ed in quella successiva del 4 corrente il Consiglio provinciale, con 24 voti su 25 votanti, approvò un ordine del giorno, col quale riconobbe che le sue condizioni non sono tali da permettere un'Amministrazione vitale, comunque composta, e che è necessario l'appello agli elettori.

In tale stato di cose, non essendo possibile altro rimedio per ricondurre l'Amministrazione a regolare funzionamento, in conformità al parere 18 corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione straordinaria per l'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, oltre al consigliere delegato della prefettura di Rovigo, in qualità di presidente, i seguenti signori:

1. Cav. avv. Ferdinando Ancona.
2. Cav. avv. Dante Baldo.
3. Cav. avv. Pietro Tappari.
4. Cav. ing. prof. Cincinnato Fidora.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 20 gennaio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cervo (Porto Maurizio).*

SIRE!

Fin dall'ottobre p. p., si è manifestata nel comune di Cervo una viva agitazione a causa del cambiamento di denominazione di quella stazione ferroviaria.

Per la tutela dell'ordine pubblico si è dovuto inviare sul luogo un delegato di pubblica sicurezza, un rinforzo di carabinieri o una compagnia di truppa.

Dimessisi in massa i consiglieri comunali, l'Amministrazione è stata affidata ad un commissario prefettizio, ma, indette le elezioni generali pel 23 dicembre p. p., nessun elettore si è presentato alle urne.

Perdurando l'agitazione non è opportuno bandire di nuovo, entro breve termine, le elezioni. Si rende perciò necessario, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, con parere dell'11 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervo, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Luigi Raybaudi-Massiglia è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 27 gennaio 1907, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario del comune di Licciana (Massa).*

SIRE!

Il commissario straordinario del comune di Licciana deve tuttora ultimare la compilazione del bilancio, che dipende dall'esito degli incanti per il dazio e dal rimaneggiamento dei ruoli delle tasse, procedere alla revisione dei conti dal 1902 in poi, risolvere la questione relativa alla vendita di una plaga boschiva con una conveniente transazione, definire le pendenze relative alla concessione in enfiteusi dei lotti boschivi e quelle per la costruzione della strada tra il capoluogo e il comune di Bagnone.

Per siffatte ragioni e perchè possano frattanto pacificarsi i partiti locali, si rende necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Licciana, in provincia di Massa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Licciana è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Zangrandi cav. dott. Enrico, consigliere di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute è richiamato in servizio.

Con R. decreto del 27 dicembre 1906:

Giungi comm. Roberto, prefetto di 3ª classe a disposizione è collocato in aspettativa per ragioni di servizio.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 2 dicembre 1906:

Giomo cav. uff. Giuseppe, primo archivista di 1ª classe, è collocato a riposo.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Alunni delegati nominati delegati di 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Spetia Paolo — Magaldi Arturo — Magaldi Amedeo — Vercelli Pietro — D'Andrea Giuseppe — Cossu dott. Raffaele — Lucchini Umberto — Visconti Felice — Garzone Vincenzo — Giannuzzi Savelli dott. Luigi — Rigoni Adolfo — Cambise Gino — Federico Giuseppe — Chirico Michele — De Crescenzo Federico — Lemma Nicola — Toscano Giov. Battista — Grandinetti Vincenzo — Campo Salvatore — Majetta Bernardino — Pagliaro dott. Emanuele — Dadduzio Savino.

Amatori Rizzardo — De Biasi Domenico — Zangrilli Luigi — Fusco Raffaele — Angelucci Arturo — Marchi Aldo — Olivieri dott. Emanuele — Pesari Gaetano — Caggiano Gennaro — Prudentino Benedetto — Schiavo dott. Nicola — Marin dott. Innocente — Messuri dott. Oresto — Addabbo Alfonso — Ragni Adolfo — Mari Vincenzo — Iantaffi Michele — Salerno Luigi — Rella Gaetano — Zinno notar Mario — Lacertosa Ovidio — Rabboni Alessandro — Piccioni Ulisse — Freda Luigi — Cutinelli Francesco — Gizzi Tullio — Magrone Nicola — Van Yaremberg dott. Pietro — Martinelli dott. Giuseppe — Ragusa Ciro — Vinalo Giuseppe — Marangolo Alberto — Capobianco Raffaele — Reina Salvatore — Campelli Mariano — Ancellotti Carlo — Pennetta Epifanio.

Correti Pietro — Coniglio-Gallo Alberto — Cucumazzo dott. Vincenzo — Gargiulo Ettore — Zupo Francesco — Serra Italo — Donvito Giuseppe — Solaini Giulio — Messana Ettore.

Con R. decreto del 21 ottobre 1906:

Calzolaio Vincenzo, delegato di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

De Silva Vincenzo, delegato di 2ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 3 gennaio 1907:

Ghò Adalberto, delegato di 3ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Falzone Santo Agostino, delegato di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Pont Elia Remigio, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a sua domanda.

Con R. decreto del 26 dicembre 1906:

Caglieri Vittorio, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, per un mese, a sua domanda.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Maurizi Abbondio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, dispensato dal servizio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

I sotto indicati vice agenti di 1ª classe sono nominati agenti di 3ª classe con lo stipendio di L. 2500:

Tansi Emilio — Cuneo Carlo, abilitati per esame di idoneità.

Folloni Giovanni — Carnevali Carlo — Crovetto Aristodemo, abilitati per esame di concorso.

Di Toro dott. Gennaro — Napoli dott. Vincenzo, abilitati per esame di idoneità.

Terzi Torquato, abilitato per esame di concorso.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1906:

Ferrari cav. Antonio — Giolitti cav. Alfonso — Givanni cav. Oscar, ispettori superiori di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 6000.

Baffioni Sesto — Candela Raffaele — Chiriatti Giovanni — Lucque Felice — Marvasi cav. Tommaso, sono promossi agenti alla 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3000.

Puoti Alfredo — Blandino Rosario — Rizzo Ernesto — Aldisio Francesco — Filippucci Rodolfo — Magistri dott. Ernesto — Bassi Luigi — Buttafarri Ernesto — Frolla Attilio — Altea Antonio — Peluso Placido — Gradari Gilberto, sono promossi vice agenti alla 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Bellotti Giovanni, aiuto d'agenzia di 3ª classe è promosso alla 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1000.

Personale delle privative.

Con decreto Ministeriale del 30 novembre 1906:

De Simone Gioachino, commissario ai riscontri, nelle manifatture dei tabacchi, promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 4000, dal 1° dicembre 1906.

Civati Carlo, commissario ai riscontri, promosso dalla 3ª alla 2ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 3500, dal 1° dicembre 1906.

Lopez Celly Icilio — Lay Francesco — Pratesi Guido, ufficiali alle scritture, promossi dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 2500, dal 1° dicembre 1906.

Minutolo ing. Vincenzo, ufficiale alle scritture, promosso dalla 3ª alla 2ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 2200, dal 1° dicembre 1906.

Rodriguez dott. Raffaele — Parisi Antonio — Garcea Giovanni, ufficiali alle scritture, promossi dalla 3ª alla 2ª classe, reggenti, per anzianità, con lo stipendio di L. 2000, dal 1° dicembre 1906

Giachi Armando — Baggiani Ernesto — Bettasso Vincenzo — De Francesco Carlo, ufficiali delle scritture, promossi dalla 4ª alla 3ª classe, reggenti, per anzianità, con lo stipendio di L. 1650, dal 1° dicembre 1906.

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1906:

Emanuele geometra Giacomo, commissario alle scritture nelle manifatture dei tabacchi, promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 3200, dal 1° gennaio 1907.

Romano Giuseppe, aiutante tecnico, promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 2400, dal 1° gennaio 1907.

Micheli Saulo — Zaccardi Carlo — Elia Aroldo, capi laboratorio, promossi dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con lo stipendio di L. 145, dal 1° gennaio 1907.

Arati Carlo — Benatti Saulle — Della Gatta Giovanni — Gaddoni Sveno, capi laboratorio, promossi dalla 3ª alla 2ª classe, reggenti, per anzianità, con lo stipendio mensile di L. 120, dal 1° gennaio 1907.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 1 corrente, in Piazze, provincia di Siena, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 2 febbraio 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,126,874 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 65, al nome di *Barrel Marta* fu *Pietro*, minorenne, sotto la patria potestà della madre Karle Rosa, vedova di Pietro *Barrel*, residente a Zurigo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Barel* Marta fu *Giovanni Pietro*, minorenne ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 804,559 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 185, al nome di Gallotti *Ernestina* fu Edoardo, minore, sotto la tutela di Zaccheo Domenico fu Giuseppe Antonio, domiciliata a Cannobio (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallotti *Angelina-Ernestina* fu Edoardo, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 901,456 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 75, al nome di Bazzi Tullia Giuseppina di Tullo, minore sotto la patria potestà del padre fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bazzi *Tullia Gioia Maria* di Tullo, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Capone Alfredo fu Vincenzo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta r. 203 ordinale, n. 862 di protocollo e n. 3205 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Salerno in data 19 novembre 1906, in seguito alla presenta-

zione di un certificato d'usufrutto della rendita complessiva di L. 75 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Capone Alfredo suddetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

La signora Margherita Carocci, vedova Fornari, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5657 ordinale, n. 54,964 di protocollo e n. 196,764 di posizione, statale rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico, in data 30 maggio 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla predetta signora il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Como in data 5 luglio 1906, portante il n. 15 di ordine, 523 di protocollo e 6 di posizione, pel deposito dello assegno provvisorio consolidato 4.50 0[0, n. 19,730 dell'annualità di L. 2.52, godimento 1° ottobre 1901, eseguito dal signor Festorazzi Giuseppe fu Pietro nella qualità di presidente della Congregazione di carità di Perledo.

A' termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al suddetto signor Festorazzi Giuseppe un certificato di rendita di L. 45 a favore della Congregazione di carità di Perledo, già emesso per riscatto del detto assegno e riunione ad altra rendita, senza obbligo di ritiro di detta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 febbraio, in lire 100.03.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 4 al giorno 10 febbraio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 febbraio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	101.83 67	99.96 67	101.49 58
3 1/2 % *netto*	101.28 67	99.53 67	100.96 79
3 % *lordo*	71.96 39	70.76 39	71.14 02

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 2 febbraio 1907

Presidenza del vice-presidente GORIO.

La seduta comincia alle ore 14.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Finocchiaro-Aprile, Masselli, Emilio Bianchi, De Giorgio, Alfredo Baccelli, Cerulli, Alfredo Lucifero, Rampoldi e Bonicelli.

(Sono conceduti).

Comunica un telegramma col quale il fratello del compianto senatore Miceli ringrazia la Camera per le onoranze rese alla memoria di questo. Indi comunica che la Giunta delle elezioni ha proclamato eletto il signor Giuseppe Lonardo dal collegio di Teano, dichiarando contestata l'elezione.

Interrogazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rispondendo ai deputati Cavagnari, Turati, Reggio, Crespi, Pennati e Angelo Lucchini, assicura che furono presi energici provvedimenti ed ordinati treni speciali per il trasporto del carbone nell'Alta Italia, e che un numero notevole di carri ne è già arrivato a Milano. Fu inoltre intensificata la vigilanza per reprimere rigorosamente ogni abuso (Approvazioni).

Per il mancato riscaldamento dei treni furono in questi ultimi giorni inflitte più di duecento punizioni (Approvazioni — Commenti). E la Camera può star sicura che queste punizioni saranno inflitte senza esitare a chiunque trascuri il suo dovere, qualunque sia il suo grado (Vive approvazioni).

Entro la settimana prossima poi sarà presentato il disegno di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio delle ferrovie dello Stato; e con esso sarà istituita una Commissione di vigilanza parlamentare (Vive approvazioni).

Anzi, questa istituzione, se la Camera crede, potrà essere stralciata dal disegno di legge ed approvata senza indugio. (Bene).

LUCCHINI ANGELO, in presenza della gravità del disservizio ferroviario, sempre crescente, converte la interrogazione in interpellanza.

CAVAGNARI non crede che si possa più oltre tollerare il presente stato di cose; tuttavia attenderà il risultato degli annunziati provvedimenti.

REGGIO rileva la delusione generale del paese sull'esercizio delle ferrovie per parte dello Stato; e considera insufficiente la dotazione di carri stabilita per il trasporto del carbone. Augura che le promesse odierne abbiano a tradursi in atto.

TURATI rammenta che, non ostante l'allarme da lui dato sulla necessità di provvedere regolarmente di carbone la città di Milano, quando si discusse il bilancio dei lavori pubblici, la condizione ferroviaria è andata sempre peggiorando fino a diventare intollerabile. Chiede quindi che il problema sia subito seriamente studiato e convenientemente risolto.

CRESPI ritiene che soltanto con un'accurata inchiesta sul disordine ferroviario si potranno apprestarvi rimedi adeguati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che la vigilanza permanente sarà più efficace di un'inchiesta, col vantaggio di non esautorare un'amministrazione, la quale sopporta lo stato di fatto ch'essa ha ereditato.

PENNATI annuncia che a Monza molti opifici hanno già dovuto essere chiusi per mancanza assoluta di carbone; augura quindi che a questa dolorosa situazione sia provveduto.

Votazione per la nomina del presidente della Camera.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

Presidenza del vice-presidente TORRIGIANI.

Discussione del disegno di legge sugli stipendi e sull'organico della giustizia militare.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

FULCI NICOLO' richiama il ministro della guerra alla osservanza di voti precedenti della Camera, sopprimendo il tribunale supremo di guerra e marina, anzichè sopprimere altri tribunal militari nelle provincie.

SANTINI approva il disegno di legge che rispetta tutti i diritti e non lede alcun interesse.

VIGANO', ministro della guerra, osserva all'on. Fulci che ci deve essere un tribunale militare per ogni Corpo d'armata. Si può comprendere l'eccezione per Cagliari; ma non si comprende per Messina, poichè a Palermo, sede di Corpo d'armata, c'è il tribunale militare.

Prega perciò la Camera di approvare il disegno di legge come è compilato.

FULCI NICOLO' presenta un ordine del giorno per l'abolizione del tribunale supremo.

VIGANO', ministro della guerra, non accetta l'ordine del giorno perchè non trova la sua sede opportuna in questo disegno di legge.

FULCI NICOLO' insiste nel suo ordine del giorno.

COTTAFAVI, si unisce alle dichiarazioni del ministro della guerra.

CHIESA, appoggia l'ordine del giorno dell'on. Fulci.

(Non è approvato. — Si approvano gli articoli del disegno di legge con alcune modificazioni di forma proposte dagli onorevoli Daneo e Cottafavi).

Presentazione di disegni di legge.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta disegni di legge per:

Modificazioni all'organico dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie.

Uffici e personale delle antichità e Belle arti.

Presidenza del vice-presidente GORIO.

Risultato della votazione per la nomina del presidente della Camera.

PRESIDENTE (Segni d'attenzione), annunzia il risultato della votazione:

Votanti	353
On. Marcora voti	229
Schede bianche	117
Disperse	7

Proclama eletto l'on. Marcora a presidente della Camera.

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Aguglia — Albertini — Alessio - Angiolini — Antolisei — Arigò — Arnaboldi — Artom — Astengo.

Baccelli Guido — Badaloni — Ballarini — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertesi — Bertetti — Bertolini — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonacossa — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bottari — Bovi — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Callaini — Calleri — Campagna — Camera — Camerini — Campus-Serra — Canevari — Cantarano — Cao-Pinna — Cappelli — Caputi — Carcano — Cardàni — Carnazza — Casciani — Cassuto — Castellino — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Celli — Centurini — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colosimo — Comandini — Compans — Conte — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Croce — Curioni — Curreno — Cuzzi.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Asarta — De Bellis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani Carlo — De Tilla — De Viti De Marco — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Fabri — Facta — Faelli — Falaschi — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Francesco — Fasce — Fazi Francesco — Fede — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fiamberti — Filì-Astolfone — Florena — Fortis — Fortunati Alfredo — Fracassi — Franchetti — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco — Fusinato

Galimberti — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Gorio — Graffagni — Grassi-Voces — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore.

Jatta.

Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Marcello — Maresca — Marescalchi — Marghieri — Marzotto — Masi — Massimini — Matteucci — Mazziotti — Meardi — Medici — Melli — Mendaia — Merci — Mezzanotte — Molmenti — Montagna — Montauti — Montemartini — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini — Nitti — Nuvoloni.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pagani-Cosa — Pais-Serra — Pala — Pandolfini — Paniè — Pantano — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavia — Pellecchi — Pennati — Personè — Petroni — Pilacci — Pini — Pinna — Pistoja — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Queirolo.

Raccuini — Raggio — Raineri — Rasponi — Rastelli — Rava — Ravaschieri — Rebaudengo — Reggio — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Rochira — Romano Giuseppe — Romussi — Ronchetti — Rondani — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Luigi — Rota — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Rummo.

Salandra — Salvia — Sanarelli — Sanseverino — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Serristori — Sichel — Sili — Sinibaldi — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spallanzani — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tanari — Targioni — Taroni — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Toaldi — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Vecchini — Verzillo — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zabeo — Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Baccelli Alfredo — Bianchi Emilio — Bonicelli.

Cocuzza — Cerulli.

De Giorgio — De Nobili.

Finocchiaro-Aprile.

Lucifero Alfredo.

Masselli.

Rampoldi.

Sono ammalati:

Agnesi.

Bottacchi.

Giardina — Ginori-Conti — Greppi.

Papadopoli — Pucci.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (personale degli stabilimenti militari di pena e dei depositi di allevamento cavalli).

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato senza discussione).

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di R. decreto portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni generali della tariffa dei dazi doganali.

VISOCCHI, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sul reclutamento del R. esercito;
Modificazione alla legge sulle pensioni militari;
Spese militari fino al 30 giugno;
Modificazioni alla legge sul matrimonio degli ufficiali;
Disposizioni per la leva sui nati del 1887.

Votazione a scrutinio segreto.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli.

Favorevoli 202
Contrari 41

(La Camera approva).

Convalidazione del R. decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Favorevoli 210
Contrari 34

(La Camera approva).

Modificazioni agli stipendi od all'organico del personale della giustizia militare.

Favorevoli 190
Contrari 54

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (personale degli stabilimenti militari di pena e dei depositi di allevamento cavalli).

Favorevoli 199
Contrari 45

(La Camera approva).

Convalidazione del R. decreto del 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio ed alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

Favorevoli 214
Contrari 30

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione.

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Alessio — Angiolini — Antolisei — Arigò — Arnaboldi — Astengo.

Baccelli Guido — Badaloni — Ballarini — Barzilai — Battaglieri — Benaglio — Bertarelli — Bertetti — Bolognese — Bona — Bonacossa — Borsarelli — Botteri — Brizzolesi — Buccelli.

Calleri — Camagna — Camera — Camerini — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Carcano — Cardani — Casciani — Cassuto — Castellino — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Celli — Centurini — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colosimo — Compans — Cortese — Cottafavi — Crespi — Curioni — Curreno — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Daneo — Dari — De Asarta — De Bellis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Dell'Acqua — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Tilla — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Scalea — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fazi Francesco — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Florena — Fortunati Alfredo — Fracassi — Franchetti — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Furnari.

Galimberti — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci.

Jatta.

Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Luciani — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Mango — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Marghieri — Marzotto — Masi — Matteucci — Melli — Merci — Molmenti — Montauti — Montemartini — Morando — Morpurgo — Moschini.

Niccolini — Nitti — Nuvoloni.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pantano — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavia — Pellecchi — Pennati — Personè — Petroni — Pini — Pinna — Pistoja — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Queirolo.

Raccuini — Rastelli — Rava — Ravaschieri — Rebaudengo — Reggio — Ridola — Rienzi — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Rochira — Romano Giuseppe — Romussi — Ronchetti — Rondani Roselli — Rossi Enrico — Rota — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sanarelli — Santamaria — Santini — Saporito — Scagliono — Scellingo — Schanzer — Serristori — Sichel — Solimbergo — Sormani — Soulier — Spallanzani — Spirito Beniamino — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tanari — Targioni — Taroni — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Leopoldo — Turco.

Valeri — Valli Eugenio — Venditti — Verzillo — Visocchi.

Zabeo.

Sono in congedo:

Baccelli Alfredo — Bianchi Emilio — Bonicelli.
Cocuzza — Cerulli.
De Giorgio — De Nobili.
Finocchiaro-Aprile.
Lucifero Alfredo.
Masselli.
Rampoldi.

Sono ammalati:

Agnesi.
Bottacchi,
Giardina — Ginori-Conti — Greppi.
Papadopoli — Pucci.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha convalidato le seguenti elezioni:

Bitonto (Cipriani-Marinelli);
Trapani (Nasi);
Vittorio (Pagani-Cesa).

Interrogazioni e interpellanze.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il pensiero del Governo sulla disorganizzazione sempre crescente nelle ferrovie dello Stato.

« Crespi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, circa la chiusura degli stabilimenti industriali effettuatasi a Monza in dipendenza della mancanza totale di carbone.

« Pennati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere quali siano le ragioni del ritardo della pubblicazione del regolamento per l'applicazione della legge 19 aprile 1906 per gli appalti alle cooperative, regolamento che la Commissione relativa ha presentato fin dal maggio 1906.

« Rondani, Libertini Pasquale, Bissolati, L. Luzzatti, Ferri Giacomo, Carnazza ».

« I sottoscritti interrogano i ministri degli esteri e della guerra, per sapere quale fondamento abbia la notizia di lavori sotterranei di difesa ed offesa compiuti dallo stato maggiore dell'esercito austriaco al confine orientale, ed iniziati in determinate miniere aventi l'ingresso in territorio austriaco e penetranti in territorio italiano nella provincia di Belluno.

« Loero, Magni ».

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per chiedere se la legge ponga a loro disposizione i mezzi, intesi ad inculcare alle autorità competenti istruzioni, atte ad evitare il ripetersi frequente di fatali incidenti a causa degli automobili.

« Santini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le ragioni del persistente, continuo aggravarsi del disservizio ferroviario sulle linee Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Gallarate-Arona, e quali siano i provvedimenti che intenda adottare per sollecitamente ritornare alla regolarità di funzionamento vigente all'attuazione dell'esercizio di Stato e quando intenda applicare le migliorie richieste dal progressivo intensificarsi del traffico sulle anzi accennate linee, state replicatamente promesse.

« Angelo Lucchini, Bizzozero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per conoscere se abbia in animo di presentare sollecitamente proposte di legge per disciplinare il lavoro notturno nelle industrie, in armonia alle esigenze della igiene individuale e sociale.

« Mantovani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quali provvedimenti speciali intenda di adottare perchè le strade in corso di esecuzione per la legge del 1868, sulla viabilità obbligatoria comunale, volendo gli enti interessati avvantaggiarsi della disposizione dell'art. 53 della legge 31 luglio 1906, non soffrano ritardi o li soffrano il meno possibile nel loro compimento.

« Scorciarini-Coppola ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se intenda presentare sollecitamente un progetto di legge per l'abolizione del lavoro notturno pei fornai.

« Bertesi, Chiesa, Rondani, Morgari, Costa, Zerboglio, Masini, Tasca, Bissolati, Badaloni, Treves, Montemartini, Ferri Giacomo, Sichel, Ferri Enrico, Antolisei, Turati ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sul servizio ferroviario del Sempione e delle sue vie di accesso.

« Curioni ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sui criteri ai quali ispira la sua azione, specie dopo la recente approvazione delle spese ferroviarie, all'intento di rimediare alle persistenti gravissime condizioni del servizio ferroviario.

« Goglio, Rastelli, Giaccone, Chiappero, Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sul credito agrario nelle Marche.

« Monti-Guarnieri ».

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo ad una interrogazione dell'on. Santini, e a proposito del luttuoso fatto avvenuto ieri in Roma, mentre esprime il più vivo rimpianto per la giovane vittima, dichiara di non poter esprimere alcun apprezzamento in pendenza della istruttoria penale, ed aggiunge che sono state impartite le più severe istruzioni per una assidua vigilanza sulla circolazione degli automobili.

SANTINI, si associa al rimpianto espresso per la vittima. Raccomanda che la circolazione degli automobili sia disciplinata con severe norme. Vorrebbe inoltre che nei luoghi più frequentati fosse vietata la circolazione così degli automobili come delle motociclette. Biasima vivamente quegli automobilisti, che si dimostrano poco riguardosi verso la popolazione (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Annuncia una proposta di legge dei deputati Fani e Luigi Luzzatti.

La seduta termina alle ore 17.10.

DIARIO ESTERO

La questione nippo-americana è nuovamente entrata in un periodo acuto. Giornali inglesi, francesi ed anche americani accolgono notizie allarmiste della maggiore gravità, secondo le quali, se vi si dovesse prestare fede, si sarebbe nè più nè meno che alla vigilia d'una guerra. Molti giornali americani, commentando i comunicati del Ministero della guerra che sono tuttaltro che bellicosi, ma al contrario improntati ai più miti disegni, pubblicano articoli violenti intorno alla probabile guerra col Giappone. Il pericolo di queste pubblicazioni è evidente, poichè tendono ad inasprire il dissidio tra le due nazioni, rendendo sempre più arduo a Roosevelt il compito di risolverlo. Il *New York World* intitola uno di cotali articoli così: « Minaccia di guerra col Giappone, in seguito all'esclusione dei giapponesi dalle scuole. Roosevelt prevede che solamente l'immediata revoca delle misure prese contro i ragazzi giapponesi può scongiurare l'apertura delle ostilità ».

Lo stesso giornale annuncia che il popolo giapponese reclama la guerra, perchè, dopo le sue vittorie sulla Russia, vuole che la propria dignità non sia impunemente offesa, e minaccia di rovesciare l'attuale Governo. Il Giappone desidera la guerra e non cerca che un pretesto per dichiararla.

Naturalmente gli uomini politici, seri, americani e stranieri ed i residenti deplorano tali allarmi, ma ciò non impedisce che questi compiano il loro ufficio deleterio, cosicchè, afferma il *Daily Telegraph*, parecchi corrispondenti giapponesi dalla California li hanno telegrafati a Tokio a dimostrazione dell'attitudine americana verso il Giappone.

Il *Times* dice che, nonostante che nessuno si dissimuli, e meno di tutti il presidente Roosevelt, la non diminuita gravità dell'incidente russo-americano, pure si spera che le difficoltà sorte fra il presidente e le autorità di California sulla nota esclusione degli alunni giapponesi dalle scuole, verranno presto appianate coll'aiuto della diplomazia.

Roosevelt ebbe già un cordiale incontro coi deputati di California, in seguito al quale si ritiene che essi desisteranno dall'opposizione sin qui fatta alla stipulazione di un nuovo trattato tra gli Stati Uniti ed il Giappone che venga a regolare l'attuale stato di cose.

Il *Matin* riceve dal suo corrispondente di Washington:

« Il Governo di Washington pensa che una guerra col Giappone è certa » : questo è il titolo che il *Brooklyn Daily Eagle* dà a un telegramma del suo corrispondente da Washington, il quale dice: « Uno dei personaggi che erano stati chiamati ieri alla Casa Bianca per discutere la questione giapponese col presidente, mi ha fatto la seguente dichiarazione: — Una guerra col Giappone è inevitabile. Essa non scoppierà nè domani nè dopodomani, ma presto o tardi dovrà avvenire. La guerra sarà provocata dalla quistione del dominio del Pacifico. I membri principali del Governo si rendono conto in modo assoluto di tutto ciò e la politica attuale consiste nel fare i preparativi necessari per superare la crisi quando questa scoppierà ».

Contro però questo vento di fronda giungono da Washington i seguenti telegrammi:

« Dopo una conferenza con Roosevelt, Cullom, presidente della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha dichiarato oggi che le nuove voci relative all'attitudine minacciosa del Giappone, a proposito delle scuole di San Francisco, sono assurde.

Al dipartimento di Stato si deplora questa ripresa di voci allarmanti di natura tale da ostacolare la soluzione che attualmente si ricerca.

Un telegramma da Tokio dice che il barone Kaneko, il quale fu recentemente inviato dal Giappone negli Stati Uniti per studiare le condizioni economiche e politiche del paese, divide questo modo di vedere. Dichiara che considerò sempre la questione come puramente locale e che l'attitudine delle autorità locali non è approvata dall'opinione pubblica americana, come lo ha dimostrato il messaggio del presidente Roosevelt. Infine il tono molto calmo della stampa giapponese dimostra come certissimo che si ha fiducia in Roosevelt e nell'opinione degli americani.

Un altro telegramma da Tokio dice:

« Le voci che probabilmente la questione delle scuole in California sarebbe regolata con la esclusione reciproca dell'immigrazione della mano d'opera, raccolgono qui poco credito. Si crede generalmente, a quanto pare, che la soluzione deve essere basata sui diritti concessi al Giappone dai trattati ».

***

I ballottaggi che hanno avuto luogo sin qui in Germania recano nuove sconfitte dei socialisti. Gli altri partiti ritorneranno al Reichstag con lievissime modificazioni.

I giornali di Berlino ritengono che il Governo si appoggerà nuovamente al centro.

***

Il nuovo Gabinetto montenegrino si è presentato alla Scupstina.

Il presidente del Consiglio, Radovitch, ha dichiarato che il suo programma è la continuazione del Gabinetto Radulowitch. Il discorso è stato accolto da vivi applausi. Radulowitch è stato eletto vice-presidente della Scupstina.

I nuovi ministri si sono riuniti per la prima volta a Consiglio sotto la presidenza del principe Nicola, il quale, dichiarandosi fautore dell'abolizione della pena di morte, ha incaricato il ministro della giustizia di portare la questione dinanzi alla Scupstina.

L'atto magnanimo del principe Nicola è altamente apprezzato. La Scupstina, nel ratificarlo, non potrà a meno di constatare che, con esempio rarissimo, il principe previene il Parlamento nell'iniziativa dei portati della civiltà e del progresso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita onorò ieri di sua Augusta presenza la premiazione delle alunne della scuola festiva fondata dall'Associazione di Mutuo soccorso fra le lavoratrici, di Roma.

Erano a ricevere S. M. le signore del Consiglio della scuola, presieduto dalla marchesa Patrizi di Montoro. Dopo un brillante trattenimento, nel quale si pronunziarono discorsi di circostanza, e si declamarono dalle alunne poesie di una giovane poetessa romana, si procedette alla distribuzione dei premî, consistenti provvidamente in libretti della Cassa di risparmio.

S. M. la Regina ebbe parole di plauso e d'incoraggiamento per l'opera educatrice e altamente civile della Associazione, per la quale elargì nel congedarsi una cospicua somma.

Assistevano alla premiazione il sindaco di Roma, numerose signore e rappresentanze di associazioni.

S. A. R. il principe di Udine è giunto ieri a Venezia, a bordo della R. nave *Calabria*, di ritorno dal viaggio di circumnavigazione durato due anni.

Numerosa folla attendeva sulla riva degli Schiavoni l'arrivo dell'Augusto reduce.

S. A. R. il duca di Genova, giunto l'altrieri a Venezia da Milano, lasciato l'Hôtel Danieli, si recò incontro al principe suo figlio, a bordo di una lancia a vapore della R. marina.

Nella mattinata la torpediniera 64 si recò ad incontrare la *Calabria*, per il servizio di pilotaggio.

Anche un vapore, con a bordo numerosi cittadini e la banda comunale, andò ad incontrare il principe di Udine.

La *Calabria* entrò nel bacino di San Marco, alle ore 10.30. Appena ancoratasi, le autorità cittadine salirono a bordo per ossequiare il principe.

Nella diplomazia. — S. E. l'ambasciatore d'Italia a Londra, on. marchese Di San Guliano, è giunto in Roma in regolare congedo.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera, alle 21.

All'ordine del giorno vennero aggiunte varie proposte di ordinaria amministrazione.

L'ambulatorio sanitario centrale di Roma. — Con forma solenne, onorata dall'intervento di illustri personalità, di rappresentanze del Governo, della provincia ecc., si è inaugurato ieri, in via Botteghe Oscure, l'ambulatorio centrale sanitario del Comune a beneficio dei poveri.

Con siffatto istituto il municipio romano è il primo in Italia che fonda un ambulatorio gratuito di terapia fisica per i poveri.

Pronunziò il discorso inaugurale l'assessore alla igiene, professore Gennari.

Interessante è riuscita la visita ai locali dell'ambulatorio, organizzato e sistemato con la massima cura e con i più perfetti sistemi scientifici.

Dal sindaco, durante la cerimonia venne inviato il telegramma seguente a S. E. il ministro di Casa Reale:

« Nell'atto in cui s'inaugura l'ambulatorio municipale, primo in Italia e sorto mercè cospicuo contributo di S. M. il Re, prego V. E. di porgere alla Maestà Sua l'espressione di viva riconoscenza di questa comunale Amministrazione, interprete anche sentimenti parte popolazione meno favorita dalla fortuna, che troverà nella nuova istituzione efficace sollievo sue sofferenze. Ossequi.

« Sindaco: *Enrico Cruciani-Alibrandi* ».

S. E. il ministro così rispose:

« S. M. il Re ha appreso con vivo compiacimento l'inaugurazione oggi compiutasi dell'ambulatorio centrale per le cure fisiche.

« L'umanitaria iniziativa, alla quale codesta Amministrazione comunale ha dedicato così sapienti e sollecite cure, è oggetto di tanto maggiore apprezzamento e considerazione da parte del Nostro Sovrano, per la forma di moderna e civile beneficenza, data in tal guisa al pensiero che in un fausto avvenimento della Real Famiglia la M. S. rivolgeva alle classi meno abbienti.

« Il ministro: *Ponzio Vaglia* ».

Il concorso ippico nazionale. — Il Comitato del concorso ippico nazionale, promosso dall'Associazione della stampa italiana di Roma, ha deliberato che il Gran premio nazionale venga formato per sottoscrizioni.

Le somme verranno raccolte nel ceto dei negozianti e albergatori.

Il Comitato, che è animato da intendimenti del migliore successo sia finanziario che morale, è così composto:

On. Pietro Lanza di Scalea, presidente — Membri: S. E. Camillo Barrère, ambasciatore di Francia — On. Carlo Di Rudinì — Conte Lutzow, ambasciatore d'Austria — Principe A. Giovanelli — Conte F. Scheibler — Marchese Giorgio Guglielmi — Nobile Gallenga Stuart — Principe Prospero Colonna — Generale Fecia di Cossato, comandante il IX corpo d'armata — Generale Achille Mazzitelli, comandante la divisione militare — Generale Luigi Berta, ispettore della cavalleria — Comm. Luigi Corner — Barone Gino di Morpurgo — Conte Emanuele Prinetti — Duca G. Grazioli Lante — Marchese Casati Stampa di Soncino Camillo — Principe Giovanni Torlonia — Conte Giuseppe Senni.

Conferenza. — Sotto gli auspici della Società geografica, ieri, al Collegio romano, si tenne dal tenente di vascello Lamberto Vannutelli, una interessante conferenza intorno ai suoi viaggi nella Turchia-Asiatica.

Assisteva alla conferenza un pubblico numeroso ed eletto che vivamente applaudì il giovane valente ufficiale e brillante conferenziere.

All'Associazione artistica internazionale. — Il gran ballo che dà annualmente la brillante Associazione avrà luogo la sera di sabato 9 febbraio corrente, alle ore 22.

Esso sarà in costume e per i migliori costumi sono destinati tre premi artistici, doni del presidente della Associazione l'illustre senatore Monteverde, e dei chiarissimi artisti commendatori Apolloni e Benlliure.

Concerto popolare. — Malgrado la splendida giornata, ieri il consueto pubblico di cultori e cultrici della buona musica riempiva il teatro Argentina per l'audizione del 33° concerto popolare eseguito dall'orchestra municipale diretta dal Vessella.

Il numero saliente del programma che suscitò vero entusiasmo, tanto per la sua fattura orchestrale che per la ottima esecuzione, fu il preludio del 1° atto del *Lohengrin* del Wagner; dovè ripetersi fra le acclamazioni e gli applausi dell'intelligente pubblico.

Piacquero pure molto la *Sarabanda* e *Toccata* di Domenico Scarlatti, strumentate da Camillo De Nardis e le *tre danze* per l'*Enrico VIII* dello Shakespeare musicate da Edward Germann, uno dei più giovani musicisti d'Inghilterra. La *moresca*, la *pastorale*, la *notturna* sono tre piccoli gioielli, che la valente orchestra eseguì, facendone risaltare tutte le bellezze armoniche e sinfoniche.

L'*ouverture* della *sposa di Messina*, di Roberto Schumann, lasciò freddo l'uditorio, malgrado i pregi che non possono mancare in qualsiasi creazione del celebre musicista tedesco; ma certo essa non suscita le emozioni e non attrae come le altre sue composizioni. Tuttavia occorre far lodi all'egregio Vessella di aver fatto conoscere questa musica che era alla gran maggioranza dell'uditorio sconosciuta.

La « Guida Monaci ». — Edita con la consueta puntualità, la *Guida Monaci*, diventata omai in Roma una indispensabile istituzione per ogni classe di lavoratori, ha fatto la sua 37ª comparsa.

La *Guida*, compilata con scrupolosa cura, nitida, elegante, razionale nella divisione delle rubriche, nella sistemazione degli indici, costituisce una vera preziosità che rappresenta pure appieno il movimento economico e professionale di Roma.

Nell'edizione attuale pel 1907 la *Guida* è stata arricchita di più ampie e precise notizie ed è stata accresciuta di quelle rubriche necessarie alle esigenze della vita sociale, come il notiziario mensile.

Il grosso volume, stampato nitidamente dalla tipografia Bertero e rilegato con eleganza all'officina del cav. Staderini, è aumentato di oltre 60 pagine, e tuttavia mantiene invariato il prezzo di costo che è, rispettivamente alla utilità e all'entità del volume, assai lieve.

I concimi e l'agricoltura. — La federazione dei Consorzi agrari, con sede in Milano, comunica in data di ieri:

« Oggi, nei locali della Società agraria della Lombardia, ha avuto luogo una riunione dei delegati delle Società cooperative fra agricoltori, per la fabbricazione dei concimi chimici da tempo esistenti, di recente costituzione o da costituirsi.

« Sono state discusse le linee generali di un'intesa per l'avvenire che giovi viepiù all'incremento delle Società secondo i fini che esse si propongono ».

R. scuola superiore di commercio in Venezia. — Presso la R. scuola superiore di commercio in Venezia, il giorno 17 marzo p. v. verrà aperta una sessione di esami di diploma per abilitazione all'insegnamento della « Economia politica, statistica e scienza delle finanze »; del « Diritto civile, commerciale, amministrativo e della legislazione rurale ».

Ai detti esami sono ammissibili di diritto gli alunni della scuola che abbiano compiuto i corsi magistrali e tutti coloro i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione, siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica istruzione.

Le domande d'ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da centesimi 50 e corredate dei documenti, compresavi la fede di nascita, devono essere presentate alla scuola o al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 28 febbraio p. v.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola.

Sinistro marittimo. — Il piroscafo spagnuolo *Treza'* del dipartimento di Bilbao, affondò ieri, in seguito ad una falla, a 27 miglia ad est di Capo Passero.

Venti persone dell'equipaggio approdarono iersera a Siracusa. Altre tredici si diressero su varie imbarcazioni a Capo Negro.

Il capitano del porto prestò soccorsi ai naufraghi.

Nelle riviste. — Il numero 1, anno corrente, della *Rivista Verde*, diretta da Carlo Monticelli, oltre a varii interessanti scritti d'indole tecnica contiene un breve, ma riuscito resoconto di una udienza concessa da S. M. il Re al direttore della *Rivista* che consegnò al Sovrano la raccolta della Rivista medesima.

S. M. il Re gradì l'omaggio congratulandosi per la pubblicazione col Monticelli, che dall'udienza reale e da quanto gli disse Sua Maestà intorno all'Istituto internazionale di agricoltura dal Sovrano fondato e dalla *Rivista* egregiamente sostenuto e popolarizzato, trae lieti auspici per la nuova annata dell'utile pubblicazione.

Nel numero in discorso della *Rivista Verde* è riportata una lettera di David Lubin al dott. Ruhland su varie questioni di politica agraria e si contengono pregevoli articoli, fra i quali uno sulla Calabria della signorina Olga Monticelli, che giovanissima già segue le orme del padre studioso e colto.

*** L'*Illustrazione italiana* ha nel testo del n. 5, 3 corrente, articoli di E. De Amicis, Ojetti, G. Mazzoni, ecc. Le incisioni, numerose ed artistiche, illustrano uno dei più simpatici avvenimenti della settimana decorsa: le onoranze in Genova ad Anton Giulio Barrili.

Marina militare. — La R. nave *Calabria*, nei due giorni che transitò nell'Adriatico, reduce dal viaggio di circumnavigazione, stette in comunicazione radiotelegrafica con i semafori della costa adriatica ed a mezzo di essi S. E. il ministro della marina inviò un radiotelegramma al comandante dando il ben tornato in patria allo stato maggiore ed all'equipaggio ed inviando speciali ossequi a S. A. R. il principe Ferdinando di Savoia, imbarcato su quella nave. La R. nave *Marcantonio Colonna* è giunta il 2 corrente ad Aden. La *Barbarigo* giunta a Porto Said pure il 2 corrente.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Alberto Treves* della Società Veneziana, è arrivato a Messina da Porto Said, diretto a Venezia. Da Marsiglia ha proseguito per l'America centrale il *Washington*, della Veloce.

ESTERO.

Stato delle campagne in Francia. — I rapporti giunti al Ministero francese dell'agricoltura rilevano che il gelo di questi giorni ha operato una distruzione pressochè generale di vermi ed insetti che costituiscono un vero flagello per l'agricoltura francese.

Lo stato dei raccolti in terra è soddisfacente; essi finora nulla hanno sofferto dal gelo improvviso.

Il freddo straordinario dei giorni scorsi ha fatto raggiungere prezzi favolosi ad ogni genere di legumi.

Le classi meno abbienti risentono gravissimo disagio dalla scarsità e relativo rincaro delle patate, molte delle quali arrivano completamente gelate.

Il Municipio sta escogitando i provvedimenti necessari per alleviare la mancanza di questo indispensabile farinaceo.

Un trust del rame abortito. — Informazioni telegrafate il 25 corrente a Nuova York annunziano che il signor Paine, controllore delle miniere di rame Copper Range, comunicò che il suo gruppo non parteciperà alla combinazione colle miniere di rame del Lago Superiore. Da questa dichiarazione si deduce che i negoziati per la formazione di un'immensa associazione cuprifera è fallita.

La fusione doveva comprendere « Copper Range », la « Consolidaded Osceola Copper » e la « Tamarack Copper C. ».

Il disaccordo è stato provocato a riguardo del prezzo che avrebbe dovuto pagare il « Cole Ryan Syndicate ».

La fusione doveva operarsi in base agli stessi interessi che fecero assorbire l'anno scorso le proprietà cuprifere del gruppo Heinze. Non si è mai potuto sapere se tutte queste Compagnie si sarebbero accordate, ma tale idea ha esercitato un'influenza considerevole sugli speculatori di Boston i quali ora sono meno entusiasti.

Il commercio delle carni in Inghilterra. — Una statistica pubblicata dal « Board of Trade » informa che l'importazione totale delle carni gelate e conservate nel Regno Unito, ammonta a sterline 17,449,213, delle quali sterline 4,940,446 rappresentano il valore delle carni importate direttamente dalle colonie inglesi, mentre dall'Argentina furono importate carni per il valore di sterline 6,577,815, e dagli Stati Uniti, carni per il valore di sterline 5,930,952.

Nel corso dell'estate scorsa il commercio delle carni conservate subì una grave depressione in conseguenza delle rivelazioni avvenuto sulla adulterata preparazione delle carni stesse, e per qualche tempo, il pubblico inglese si rifiutò di acquistare carni gelate o conservate, ma a poco a poco questa ripugnanza cessò, e dal novembre in poi il commercio riprese il suo corso normale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 2. — Il Governo ha presentato al Riksdag un progetto di legge per la riforma del diritto elettorale politico e commerciale.

Per le elezioni della Camera dei deputati saranno introdotti il suffragio universale ed il sistema proporzionale.

I membri della prima Camera saranno eletti dal Landstring in ogni provincia secondo il sistema proporzionale.

LONDRA, 2. — Il Re Edoardo e la Regina Alessandra con la principessa Vittoria sono partiti oggi dalla stazione Victoria, diretti a Parigi, acclamati da una numerosa folla.

I Sovrani, che viaggiano in incognito, hanno espresso il desi-